

ASSOCIAZIONE IT-EX

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

1. E' costituita l'Associazione IT-EX.
2. L'Associazione ha sede in Milano.
3. L'Associazione senza scopo di lucro è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.
4. L'Associazione ha lo scopo di:
 - contribuire a valorizzare il sistema fieristico italiano per il suo ruolo di promozione degli scambi commerciali e in particolare dell'export;
 - contribuire a promuovere e tutelare lo sviluppo del sistema fieristico italiano nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva;
 - contribuire a promuovere e tutelare il sistema fieristico italiano, nei rapporti con le Istituzioni, Amministrazioni, Organizzazioni economiche, politiche e sociali, media, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, favorendo iniziative intese a valorizzare e potenziare il sistema fieristico italiano nel contesto della competizione internazionale.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione si propone di
 - a) contribuire alla realizzazione della migliore politica industriale del settore fieristico, anche ai fini dello sviluppo del posizionamento internazionale delle filiere italiane;
 - b) contribuire a supportare l'internazionalizzazione delle fiere dei soci realizzando iniziative promozionali in Italia e all'estero;
 - c) attivare e fornire servizi promozionali a favore dei soci su tematiche o problematiche di interesse comune, anche attraverso collaborazioni e partnership con i soci stessi e con enti esterni;
 - d) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse dei soci o settoriali;
 - e) favorire lo sviluppo delle risorse umane del settore attraverso la promozione ed il supporto anche di corsi di formazione e aggiornamento attivati dagli Associati.

Articolo 2 - ULTERIORI ATTIVITA'

1. Nel quadro delle attività istituzionali, l'Associazione può promuovere o partecipare ad attività connesse ed accessorie purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II SOCI

Articolo 3 - CATEGORIE DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione si dividono in: socio fondatore, soci costituenti, soci effettivi e soci aggregati.
2. Fondazione Fiera Milano è socio fondatore.
3. Sono soci costituenti: Fiera Milano S.p.A., IES S.r.l., S.I.TEX S.p.A., Lineapelle S.r.l., EICMA S.p.A., CEU - CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU S.p.A., Mifur S.r.l., GE.FI S.p.A., RX Italy S.r.l., ASSOMAC SERVIZI S.r.l..
4. Possono aderire all'Associazione in qualità di soci costituenti: Federlegno Arredo Eventi S.p.A. C.F.06987590152, ANCI Servizi S.r.l. C.F. 07199040150, AIMPES Servizi S.r.l. C.F. 01775860156 e PROPOSTE S.r.l. P.IVA IT13313820154 mediante modifica dell'atto costitutivo entro il 31 luglio 2024.
5. Possono aderire come soci effettivi:
 - le imprese organizzatrici di manifestazioni fieristiche internazionali, per tali intendendosi fiere con almeno il 15% di espositori esteri diretti e/o rappresentati, provenienti da almeno 10 Paesi esteri o alternativamente da almeno 5 Paesi esteri extra UE, oppure almeno l'8% dei visitatori esteri, oppure almeno il 4% dei visitatori esteri extra UE, che siano costituite quali società di capitali, abbiano una organizzazione complessa e sede legale nel territorio nazionale (come da regolamento della Conferenza delle Regioni);
 - le imprese, costituite quali società di capitali che abbiano una organizzazione complessa e sede legale nel territorio nazionale, che gestiscono quartieri fieristici, in cui vengono organizzate e/o ospitate almeno 3 manifestazioni fieristiche internazionali ogni anno.
6. Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati:
 - le imprese costituite quali società di capitali con sede legale all'estero, che svolgano comunque nel

territorio nazionale attività organizzativa di manifestazioni fieristiche;

- le imprese costituite quali società di capitali che abbiano una organizzazione complessa e sede legale nel territorio nazionale, che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi ma svolgano attività complementari, direttamente connesse e strumentali all'attività fieristica.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa degli organizzatori e dei proprietari e/o gestori dei quartieri fieristici internazionali dell'Associazione.

Articolo 4 - RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La domanda di adesione a socio effettivo o a socio aggregato deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
La domanda di adesione deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Regolamento Interno e del Codice etico dell'Associazione, allegati al presente con le lettere "A" e "B".
2. La domanda di adesione viene deliberata all'unanimità, con scrutinio palese, dal Comitato Direttivo, previa istruttoria condotta sotto responsabilità del Direttore Generale, in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal presente Statuto e dal Codice etico e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3.
3. Il rapporto associativo ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovato per un pari periodo ove non venga data formale disdetta al Presidente con lettera raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con preavviso di sei mesi.
4. Sono cause di cessazione del rapporto associativo:
 - a) RECESSO DEI SOCI, dalla data di invio della formale comunicazione al Presidente;
 - b) CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE ESERCITATA dal socio, dalla data di ricevimento della formale comunicazione;
 - c) ESCLUSIONE, dalla data di deliberazione del Comitato Direttivo;
 - d) PERDITA DEI REQUISITI ASSOCIATIVI.
5. Con la cessazione del rapporto associativo, il socio

perde automaticamente il diritto di utilizzare il logo dell'Associazione (di cui al successivo art. 5 comma 4), nonché la titolarità delle cariche sociali, attribuita ai propri rappresentanti, all'interno dell'Associazione.

6. Il socio, cessato del rapporto associativo, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI

1. Tutti i soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali e di servizio, offerte dall'Associazione.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 comma 1 lettera b) del Regolamento Interno (allegato "sub A"), il socio fondatore, i soci costituenti e i soci effettivi hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.
3. I soci aggregati partecipano all'Assemblea senza diritto di elettorato attivo e passivo.
4. Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione all'Associazione nonché di utilizzare il logo dell'Associazione.
5. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno, il Codice etico e i valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.
6. In particolare, i soci devono:
 - a) versare la quota associativa annuale nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento Interno (allegato sub "A");
 - b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui sono chiamati a far parte;
 - c) coordinarsi preventivamente con il Presidente per qualsiasi comunicazione esterna che possa avere impatti sugli interessi e sugli scopi dell'Associazione.
7. Il socio fondatore, i soci costituenti ed effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni concorrenti della Associazione e/o costituite per scopi analoghi.

TITOLO III GOVERNANCE

Articolo 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi e la più efficace gestione delle proprie attività è articolata nei seguenti Organi:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quella dei membri dell'Organo di controllo.
3. Il Comitato Direttivo dura in carica per quattro anni, mentre l'Organo di controllo per tre anni. Tutti gli Organi scadono con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati del conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, salve le cause di decadenza previste dal presente Statuto.
4. Il Comitato Direttivo è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei propri componenti, sempreché resti in carica la maggioranza dei componenti stessi.
5. Gli Organi dell'Associazione, attraverso i rispettivi atti e decisioni, rappresentano esclusivamente l'Associazione nella sua interezza e non possono mai agire in nome e per conto dei singoli Associati o vincolare il loro operato o le loro decisioni o le loro attività imprenditoriali.

Articolo 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. L'Assemblea è costituita dai soci, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti o da loro delegati. Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ogni qualvolta egli stesso o gli Organi associativi lo ritengano necessario, o su richiesta di almeno un decimo degli Associati.
2. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto a mezzo raccomandata a.r. ovvero PEC riportante la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviare almeno 10 giorni prima della riunione, in conformità a quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento Interno (allegato "sub A").

Il predetto termine può essere ridotto a tre giorni per comprovati motivi di urgenza.

3. Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La riunione si riterrà svolta dove si trova il segretario verbalizzante.

4. Alle riunioni dell'Assemblea degli Associati partecipa anche il Direttore Generale, senza diritto di voto, e i membri dell'Organo di controllo.

5. L'Assemblea è validamente costituita, se sono rappresentati soci titolari di almeno la metà dei voti assembleari e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. Per le deliberazioni relative all'adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni, associazioni e/o confederazioni, a modifiche da apportare allo Statuto e/o al Regolamento Interno oppure relative allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita, se sono presenti soci titolari di almeno i tre quarti dei voti assembleari, e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti.

7. Il socio fondatore, i soci costituenti e i soci effettivi hanno diritto ad un numero di voti proporzionale alla quota associativa versata, come esplicitato all'art. 5 del Regolamento Interno (allegato "sub A").

8. Tutte le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: FUNZIONI

1. All'Assemblea degli Associati spettano le seguenti funzioni:

a) eleggere il Presidente;

b) eleggere i membri del Comitato Direttivo, così come previsto all'art. 11 del Regolamento Interno (allegato "sub A");

c) eleggere l'Organo di controllo;

d) stabilire le direttive generali dell'attività dell'Associazione sentita la relazione annuale del Presidente;

e) approvare entro il 30 aprile di ogni anno, i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione; il conto

consuntivo deve venire redatto secondo le norme previste per la società a responsabilità limitata;

f) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'adesione dell'Associazione ad altre organizzazioni, associazioni e/o confederazioni;

g) modificare il Regolamento Interno (allegato "sub A").

Articolo 9 - COMITATO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 9 a un massimo di 21 consiglieri, incluso il Presidente.
2. I componenti del Comitato Direttivo dovranno essere rappresentativi sia (i) delle imprese organizzatrici di manifestazioni fieristiche internazionali che (ii) delle imprese che gestiscono i quartieri fieristici; in ogni caso dovrà essere eletto e dovrà rimanere nel Comitato Direttivo almeno un rappresentante di ciascuna delle due tipologie d'impresa.
3. Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni.
4. In seno al Comitato Direttivo non possono essere eletti più membri riferibili allo stesso associato.
5. Sono eleggibili in seno al Comitato Direttivo solamente coloro che rivestono alte cariche direttive nei soci costituenti o effettivi (Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Direttori Operativi). La cessazione delle predette cariche dirigenziali nelle rispettive società di provenienza comporta l'automatica decadenza dalla posizione di componente del Comitato Direttivo, come previsto anche all'art. 3 del Regolamento Interno (allegato "sub A").
6. Il membro del Comitato Direttivo, decaduto per qualsiasi causa, viene sostituito da un nuovo membro da parte del socio di riferimento. Il nuovo membro resta in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Comitato Direttivo. Durante il periodo di sostituzione, il Comitato Direttivo è validamente costituito dai restanti componenti in carica, sempreché ne rappresentino la maggioranza.
7. La cessazione anticipata della maggioranza dei componenti comporta la decadenza dell'intero Organo e il conseguente rinnovo del Comitato Direttivo.
8. I membri del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni indette decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 10 - COMITATO DIRETTIVO: VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

1. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente per una data non posteriore di quindici giorni alla data della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto a mezzo raccomandata a.r. e/o PEC riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, e deve essere inviata almeno 8 giorni prima della riunione. Il predetto termine può essere ridotto a tre giorni per comprovati motivi di urgenza.
3. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa anche il Direttore Generale, senza diritto di voto.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
5. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 8 del Regolamento Interno (allegato "sub A").
Tutti i membri del Comitato Direttivo hanno diritto a un voto.
6. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le delibere assunte e il verbale della seduta vanno formalizzate in apposito verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario verbalizzante.
7. Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
La riunione si riterrà svolta dove si trova il Segretario verbalizzante.

Articolo 11 - COMITATO DIRETTIVO: FUNZIONI

1. Il Comitato Direttivo ha le seguenti funzioni:
 - a) esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale;
 - b) indirizza e verifica che l'attività dell'Associazione sia in sintonia con le linee generali deliberate dall'Assemblea e ne controlla i risultati;
 - c) delibera, con voto all'unanimità dei presenti sull'ammissione dei nuovi soci, su proposta del

- Direttore Generale;
- d) delibera all'unanimità l'esclusione di un socio;
 - e) predispone i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione, da sottoporre per approvazione all'Assemblea degli Associati;
 - f) predispone eventuali modifiche al Regolamento Interno da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea degli Associati;
 - g) istituisce Commissioni Tecniche, Gruppi di Lavoro e delibera in ordine alla partecipazione a missioni o rappresentanze dell'Associazione in Italia e all'estero;
 - h) nomina il Direttore Generale scelto per requisiti qualitativi professionali e morali, su indicazione del Presidente, su una lista di tre candidati;
 - i) delibera in merito alla retribuzione del Direttore Generale;
 - l) delibera in merito alla politica retributiva e all'assunzione del personale dirigente.

Articolo 12 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati ai sensi del precedente art. 8, e ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
2. Per essere eleggibile alla carica di Presidente, il candidato deve rivestire alla data dell'elezione, la carica di Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale di un socio costituente o di un socio effettivo.
La cessazione dalla predetta carica nell'azienda del socio comporta l'automatica decadenza del Presidente.
3. Il Presidente, al pari del Comitato Direttivo, dura in carica quattro anni.
4. La carica è gratuita.
5. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente Vicario.
6. Spetta al Presidente:
 - a) intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede politica, economica, amministrativa e giudiziaria;
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

Articolo 13 - VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente individua, tra i membri del Comitato Direttivo, uno o più Vicepresidenti (di cui uno Vicario), come previsto all'art. 12 del Regolamento Interno (allegato "sub A").
2. La carica ha una durata di quattro anni al pari del Comitato Direttivo ed è gratuita.
3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal Vicepresidente più anziano.

Articolo 14 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è selezionato per requisiti qualitativi professionali e morali.
2. E' nominato dal Comitato Direttivo dell'Associazione su indicazione del Presidente, su una lista di tre candidati, che gli conferisce i poteri, tra cui:
 - a) vigilare sull'interesse degli Associati nei rapporti con gli altri soggetti fieristici e gli organismi internazionali;
 - b) sovrintendere all'amministrazione, all'area finanza dell'Associazione ed in generale al funzionamento della struttura interna;
 - c) verificare il possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal presente Statuto e dal Codice etico dei soci che intendono aderire all'associazione, nonché le loro caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3;
 - d) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - e) decidere sulla remunerazione e sull'assunzione del personale non dirigente, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo.
3. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 15 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o se collegiale, costituito da 3 membri, tutti iscritti al registro dei revisori contabili ed è nominato dall'Assemblea.
2. Qualora collegiale, l'Assemblea nomina tre membri effettivi e due supplenti secondo le modalità indicate

- all'art. 13 del Regolamento Interno (allegato "sub A").
3. Il revisore effettivo che ottiene il maggior numero di voti viene nominato quale Presidente dell'Organo di controllo.
 4. L'appartenenza all'Organo di controllo è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione. Spetta all'Organo di controllo anche la vigilanza ed il controllo contabile/amministrativo dell'Associazione secondo le norme previste in materia di società di capitali.

Articolo 16 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle Quote Iniziali versate dai soci, come previsto all'art. 4 comma 15 del Regolamento Interno (allegato "sub A");
 - b) da eventuali contributi integrativi patrimoniali deliberati ed approvati dal Comitato Direttivo;
 - c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
 - d) dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo, deliberati ed approvati dal Comitato Direttivo.
2. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.
3. Durante la vita dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, neanche fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. La cessazione del rapporto associativo non dà diritto alla liquidazione delle quote associative versate.

Articolo 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I conti consuntivo e preventivo, predisposti dal Comitato Direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno, e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'Organo di controllo.

Articolo 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di liquidazione dell'Associazione le eventuali attività residue possono essere devolute solamente ad

altre associazioni o organismi, comunque senza finalità di lucro, aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, come previsto dall'art. 21 del C.C. e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e competenze.

Milano, 16 luglio 2024